

## **Proposta di legge - Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana**

### **Relazione illustrativa**

La presente legge prevede la concessione di contributi regionali a favore dei comuni per la realizzazione di parcheggi.

Tale previsione è coerente con le politiche territoriali che la Regione ha da tempo avviato per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per la rigenerazione delle aree urbane degradate e per il miglioramento della qualità degli insediamenti, in attuazione delle finalità e degli obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e territoriale contenuti nella legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) e nel piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico.

Tali politiche trovano attuazione non solo nell'approvazione di strumenti urbanistici comunali di "nuova generazione", redatti ai sensi della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) e conformati al piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (molti dei quali già approvati o in fase di approvazione), ma anche e soprattutto nel finanziamento delle previsioni in essi contenute di maggiore rilievo e strategicità.

Inoltre le politiche di riqualificazione territoriale, rigenerazione urbana e miglioramento della qualità degli insediamenti trovano profonda sinergia con le politiche ambientali dell'Unione europea per il miglioramento della qualità dell'aria e di promozione dell'uso di combustibili alternativi, nonché con le politiche della Regione di sostegno alle forme di mobilità sostenibile.

Nell'ambito delle finalità sopra indicate, con la presente proposta di legge si ritiene opportuno rafforzare le misure di sostegno ai comuni che realizzino parcheggi per il decongestionamento urbano e la riqualificazione delle aree urbane caratterizzate da rilevante densità insediativa.

A tal fine l'**art.2** della PdL stabilisce che la Regione eroga a favore dei comuni contributi fino a totale copertura delle rate di ammortamento dei mutui che alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora da contrarre, finalizzati alla realizzazione di parcheggi. Tali contributi sono finalizzati al rimborso degli oneri di ammortamento per l'intera durata dei mutui contratti dai comuni e comunque per un periodo non superiore a 20 anni.

Con propria deliberazione, la Giunta regionale dovrà definire inoltre le modalità operative per l'attuazione degli interventi, i tempi per la realizzazione delle opere, le modalità di concessione del finanziamento nonché i casi di revoca dei contributi in caso di inadempimento da parte dei comuni.

All'**art.3** della medesima PdL vengono definiti i requisiti di accesso stabilendo che per accedere ai contributi i comuni devono presentare almeno lo studio di fattibilità degli interventi da ammettere a finanziamento e i progetti presentati non devono aver beneficiato di altre misure regionali aventi le medesime finalità.

Nel successivo **art.4** vengono stabiliti i criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi ai comuni che realizzino nuovi parcheggi in relazione ad interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente e che prevedano tali interventi nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica approvati ai sensi della l.r. 65/2014 e in conformità al piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico:

- a) coerenza degli interventi proposti con le politiche regionali di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente;
- b) coerenza degli interventi proposti con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica intercomunale redatti ai sensi della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) e conformati al piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico;
- c) coerenza degli interventi proposti con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica redatti ai sensi della l.r. 65/2014 e conformati al piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico;
- d) coerenza degli interventi proposti con i piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS) disciplinati dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi) e in attuazione delle linee guida approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2017;
- e) stato di avanzamento del progetto di realizzazione dell'intervento o immediata cantierabilità dello stesso;
- f) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, con particolare riferimento alla minimizzazione dei costi di manutenzione, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite l'alto livello di fruibilità dell'intervento.

Inoltre, sempre mediante deliberazione della Giunta regionale possono essere definiti ulteriori criteri specifici con riferimento alla densità urbana e a particolari situazioni di criticità di congestionamento urbano e di inquinamento acustico e atmosferico.

L'art. 5 "Norma finanziaria" definisce le modalità di copertura finanziaria della spesa massima autorizzata fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 annui (di cui all'art. 1 comma 3 della presente pdl) a valere sul bilancio di previsione 2021/2023 e sui successivi bilanci di previsione fino al 2040.

Infine si stabilisce che legge dispiega i suoi effetti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.